

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 APR. 2001

=====

28 APR. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T. P.

DELIBERAZIONE N° 598

OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento".



O G G E T T O : Proposta di legge regionale concernente: "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento"



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la Legge 5 Ottobre 1991 n.317 relativa a "interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

VISTO l'art.36 della Legge 5 Ottobre 1991 n.317 che detta disposizioni per la definizione e l'individuazione dei distretti industriali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato del 21/4/1993 che, in attuazione del comma 2, art.36 della citata Legge n.317/1991, fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione dei distretti industriali da parte delle Regioni;

VISTA la Legge n.266 del 1997, relativa al miglioramento e finanziamento dei servizi telematici e informatici dei distretti industriali;

VISTA la Legge n.140 dell'11 Maggio 1999 relativa a "Norme in materia di attività produttive";

VISTO l'art.6 comma 8 della Legge 11 Maggio 1999, n.140, che modifica l'art.36 della citata Legge n.317/1991 dettando nuove ed ulteriori disposizioni per la definizione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali ed attribuisce alle Regioni il compito della loro individuazione ai sensi del Titolo II, Capo III, del Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.112;

VISTO l'art.6, comma 9 della citata legge 11 Maggio 1999, n.140, che sostituisce la rubrica dell'art.36 della citata Legge n.317/1991 con la seguente "Sistemi locali produttivi, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale";

VISTO l'art.25, comma 7, della legge regionale n.2 del 12/1/2001;

RITENUTO di dover individuare i sistemi produttivi locali quali conformazioni produttive plurisetoriali caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese presenti all'interno di un predefinito territorio;

RITENUTO di individuare i distretti industriali quali sistemi produttivi monosettoriali caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole e medie imprese industriali, manifatturiere con forti relazioni di filiera produttiva, sociali ed istituzionali, presenti in ambiti anche interprovinciali;

RITENUTO necessario individuare i sistemi produttivi locali e i distretti industriali nel Lazio anche sulla base del rapporto finale elaborato dall'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) del Settembre 2000 commissionato a suo tempo dalla Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n.60 del 22/9/1978: "Agevolazioni e provvidenza per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali" e la Legge regionale n.13 del 29/5/1997;

lu

598

26 APR. 2001


VISTO l'art.19, commi 6 e 12, del Decreto Legislativo n.112 del 31/3/1998, che trasferiscono funzioni in materia di incentivi dallo Stato alle Regioni, e la costituzione di un Fondo Unico regionale recepito con Legge regionale n.14 del 6/8/1999, art.86

DELIBERA

all'unanimità

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente:
"Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento" composta da 9 articoli ed un allegato A, e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrate della presente deliberazione.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

RELAZIONE

Alla P. di L. concernente: " Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento".

I pilastri della proposta di Legge sono:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ◆ Il territorio
- ◆ La comunità locale
- ◆ Le attività economiche

Il territorio visto in un'ottica di marketing territoriale per creare una capacità di attrazione degli investimenti, ma anche di riqualificazione delle aree con infrastrutture e la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. L'obiettivo è di creare le condizioni ottimali per un insediamento di qualità di persone e strutture e per la facilitazione degli scambi di merci, informazioni e delle conoscenze attraverso reti.

La comunità locale rappresenta allo stesso tempo il perno e la priorità dello sviluppo in un quadro di benessere economico e sociale nonché di innalzamento del livello culturale e delle capacità di gestione, amministrazione e integrazione delle risorse disponibili.


Le attività economiche diventano lo strumento per una produzione delle risorse e di redistribuzione di queste per una crescita equilibrata, nel rispetto della comunità, del territorio e in una logica di produttività ed efficienza degli investimenti e dell'occupazione.

Pertanto, anche sulla base del rapporto finale elaborato dall'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) consegnato a settembre 2000, sulla base di quanto previsto dalla L. 140/99, sono stati individuati:

- ◆ **3 SPL di diverse specializzazioni e filiere**
- ◆ **8 SPL a vocazione industriale**
- ◆ **3 Distretti Industriali**

La Regione inoltre potrà individuare altre aree laziali di investimento (ALI) anche nei 22 agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali di cui alla legge regionale 29.5.97 n. 13.

La novità di questa proposta di legge, rispetto a quelle sui SPL e i DI redatte dalle altre regioni, sta proprio nelle ALI, che si collocano in una logica di massima flessibilità operativa, offrendo una ulteriore possibilità di crescita anche a quelle aree che, pur non avendo i requisiti stabiliti dagli indici statistici ed economici, hanno però le potenzialità per divenirle.



Ai finanziamenti previsti da questa proposta di legge si provvede mediante il capitolo di bilancio n. 22185 denominato: " Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e anche dall'utilizzo mediante eventuali riduzioni e soppressioni di altri capitoli di bilancio dello sviluppo economico e delle attività produttive.

La proposta si compone di 9 articoli e dell'allegato A, che fa parte integrante della legge.

L'articolo 1 demanda alla regione la disciplina per le modalità di individuazione dei SPL e dei DI nonché delle ALI e le finalità e l'oggetto della legge.

L'articolo 2 definisce i sistemi produttivi locali ed i distretti industriali.

L'articolo 3 definisce le aree laziali di investimento.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di individuazione dei SPL, dei DI e delle ALI.

L'articolo 5 elenca i progetti innovativi e di sviluppo che possono essere finanziati.

L'articolo 6 stabilisce l'adozione da parte della Giunta, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione, da notificare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE.

L'articolo 7 stabilisce che i finanziamenti dei progetti soggetti a notifica, siano concessi solo se autorizzati dalla Commissione Europea.

L'articolo 8 rinvia, in via di prima applicazione, l'individuazione dei SPL e dei DI all'allegato A della legge.

L'articolo 9 attiene alla disposizione finanziaria.

L'Allegato A elenca i Sistemi produttivi locali e i Distretti industriali.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NORME PER L’INCREMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA
COESIONE SOCIALE E DELL’OCCUPAZIONE NEL LAZIO. INDIVIDUAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E DELLE
AREE LAZIALI DI INVESTIMENTO”


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per info


ART. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificata dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, e delle aree laziali di investimento, nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti degli appositi stanziamenti previsti dall'articolo 9, nell'ambito del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall'articolo 86 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per Augusto

ART. 2

(Sistemi produttivi locali e distretti industriali)

1. Ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della l. 317/1991, come da ultimo modificata dalla l. 140/1999, sono definiti:

- a) sistemi produttivi locali, i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
- b) distretti industriali, i sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Per Augusto

ART. 3


(Aree laziali di investimento)

1. Le aree laziali di investimento sono aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di sistema produttivo locale o distretto industriale di cui all'articolo 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Per
Rice



ART. 4

(Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento)

1. I sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
2. I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali sono individuati, secondo quanto previsto dalla l. 317/1991, come da ultimo modificata dalla l. 140/1999.
3. Le aree laziali di investimento sono individuate sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 3, sentito il Comitato Regione-Autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali di cui all'articolo 22 della l.r. 14/1999 e successive modificazioni.
4. La deliberazione di cui al comma 1, relativamente all'individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, può essere aggiornata con cadenza biennale sulla base della variazione degli indici ISTAT.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

F. C. M. G. P.

ART. 5

(Progetti innovativi e di sviluppo)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della l. 317/1991, come da ultimo modificata dalla l. 140/1999, la Regione finanzia progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, predisposti sia da soggetti pubblici che privati, con priorità per quelli comuni a più imprese e finalizzati all'aggregazione di soggetti inizialmente operanti in maniera isolata.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti innovativi e di sviluppo che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) creazione delle condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti e potenzialmente reperibili all'interno del sistema produttivo locale e del distretto industriale;
- b) sviluppo e consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promozione del rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione e servizi;
- c) trasformazione e sviluppo del territorio, anche attraverso l'aumento delle strutture di servizio al sistema produttivo;
- d) sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle stesse ed alla penetrazione di nuovi mercati;
- e) promozione dei processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, in particolare nella prospettiva di una integrazione di sistema e del consolidamento delle relazioni fra imprese;


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per info


(segue articolo 5)

- f) miglioramento delle prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative, per l'ottenimento della relativa certificazione di qualità;
- g) supporto alla diversificazione ed alla riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;
- h) sostegno alla reindustrializzazione delle aree che evidenziano processi di declino ed alla riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la ricollocazione delle risorse umane;
- i) aumento del livello tecnologico, della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
- l) valorizzazione e affinamento delle risorse umane attraverso l'attuazione di specifici programmi di formazione;
- m) miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza sul lavoro.

3. Possono costituire ulteriori obiettivi dei progetti innovativi e di sviluppo finanziabili tutte le attività connesse con gli obiettivi di cui al comma 2 nonché quelle derivanti da innovazioni tecnologiche.

4. La Regione finanzia, altresì, progetti innovativi e di sviluppo delle aree laziali di investimento, che perseguano gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per Origo

ART. 6


(Regolamento)

1. La Giunta regionale, ai fini del finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all'articolo 5, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, un regolamento da notificarsi alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi e di sviluppo e per la relativa istruttoria;
- c) i criteri per la formazione di un nucleo di valutazione dei progetti innovativi e di sviluppo, per l'effettuazione della valutazione stessa e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
- d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la forma del finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti innovativi e di sviluppo;
- e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per
C. M. P.

(segue articolo 6)

- f) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Handwritten signature

ART. 7

(Clausola di sospensione)

1. I finanziamenti alle imprese per l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo indicati nel regolamento di cui all'articolo 6 e soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di attuazione dell'articolo 88 del trattato CE, sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Firma

ART. 8

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i sistemi produttivi locali ed i distretti industriali sono individuati nell'Allegato A alla presente legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FCC *[signature]*

ART. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante il capitolo n. 22185 denominato "Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede anche mediante le risorse derivanti dalla riduzione o estinzione degli altri capitoli di bilancio relativi alle attività produttive e allo sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FCR
MGP

ALLEGATO A:

Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali (articolo 8)

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

<p>NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE RIETI-CITTADUCALE</p>	<p>MONTE CANINO</p> <p>Industriale - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali</p>	<p>MONTI SABINI</p> <p>Industriale - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali</p>	<p>PALOMBARESE</p> <p>Industriale - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali</p>	<p>CASTELLI ROMANI</p> <p>Industria delle bevande alcoliche</p>	<p>LEPINO</p> <p>Industriale - Lattiero-casearia Lavorazione e conservazione frutta e ortaggi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rieti • Cittaducale 	<ul style="list-style-type: none"> • Arlena di Castro • Canino • Cellere • Farnese • Ischia di Castro • Tessenano 	<ul style="list-style-type: none"> • Casaprota • Castelnuovo di Farfa • Fara in sabina • Frasso Sabino • Mompeo • Monteleone Sabino • Montopoli di Sabina • Poggio Catino • Poggio Mireto • Poggio Moiano • Poggio Nativo • Poggio San Lorenzo • Rocca Sinibalda • Toffia • Torricella in Sabina 	<ul style="list-style-type: none"> • Castel Madama • Marcellina • Mentana • Montelibretti • Montorio Romano • Moricone • Nerola • Palombara Sabina • San Gregorio da Sassola • San Polo dei Cavalieri • Sant' Angelo Romano • Vicovaro 	<ul style="list-style-type: none"> • Albano Laziale • Ariccia • Castel Gandolfo • Colonna • Frascati • Galliano nel Lazio • Genzano di Roma • Grottaferrata • Lanuvio • Marino • Montecompatri • Monte Porzio Catone • Nemi • Rocca di Papa • Rocca Priora • Velletri • Zagarolo • Lariano • San Cesario 	<ul style="list-style-type: none"> • Cisterna di Latina • Fondi • Latina • Maenza • Monte S. Biagio • Pontinia • Priverno • Proseedi • Roccagorga • Roccasecca dei Volsci • Sabaudia • San Felice Circeo • Serranone • Sezze • Sonnino • Sperlonga • Terracina

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


(segue Allegato A: Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali (articolo 8)

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI


TIBURTINO-SALARIO Industriale - Estrazione e lavorazione della pietra Costruzione apparecchiature elettriche ed elettroniche	VALLE DEL SACCO Industriale - Chimica, gomma e materie plastiche - Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	ROMA-LATINA Industriali - Alimentare e delle bevande - Costruzione macchine elettriche ed ottiche Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	PONTINO Industriale - Alimentare e delle bevande	FROSINONE SUD Industriale -Metalli e prodotti in metalli
<ul style="list-style-type: none">• Guidonia Montecelio• Mentana• Monterotondo• Tivoli• Settecamini• Zone urbane Si e S I	<ul style="list-style-type: none">• Colferro• Alatri• Anagni• Ceccano• Ferentino• Frosinone• Morolo• Paliano• Patrica• Sgurgola• Supino	<ul style="list-style-type: none">• Albano Laziale• Anzio• Ariccia• Lanuvio• Nettuno• Pomezia• Ardea• Aprilia• Cisterna di Latina• Latina• Sabaudia• Serraneta• Agglomerati industriali di Castel Romano e S. Palomba ricadenti in tutto o in parte nella XII Circonscrizione del comune di Roma (per parte industriale)• Fondi• San Felice Circeo• Terracina	<ul style="list-style-type: none">• Bassiano• Cori• Maenza• Monte San Biagio• Norma• Pontinia• Priverno• Prosesti• Roccafgorga• Roccasecca dei Volsci• Sezze• Sonnino	<ul style="list-style-type: none">• Aquino• Cassino• Castrocielo• Cervaro• Esperia• Pontecorvo• Sant' Apollinare• Sant'Elia Fiumerapido• San Vittore del Lazio• Villa Santa Lucia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue Allegato A: Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali (articolo 8)



DISTRETTI INDUSTRIALI

CIVITA CASTELLANA	MONTI AUSONI	VALLE DEL LIRI
<p>Ceramica</p> <ul style="list-style-type: none">• Castel Sant'Elia• Civita Castellana• Corchiano• Fabbrica di Roma• Faleria• Gallese• Nepi• Sant'Oreste	<p>Estrazione e lavorazione della pietra</p> <ul style="list-style-type: none">• Ausonia• Castelnuovo Parano• Coreno Ausonio• Pignataro Interamna• San Giorgio a Liri <p> PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p>Abbigliamento e lavorazione di pellicce</p> <ul style="list-style-type: none">• Alvito• Arpino• Boville Ernica• Broccostella• Campoli Appennino• Castelliri• Gallinaro• Isola del Liri• Monte San Giovanni Campano• Pescosolido• Posta Fibreno• San Donato Val di Comino• Sorra• Strangolagalli